



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI COSENZA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- VITERITTI ROSANGELA Presidente e Relatore
- MAIOLO FRANCESCO Giudice
- POLITANO BIAGIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sul ricorso n. 3503/2015
spedito il 19/06/2015

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 84054 IVA-ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
CRUSCO LUIGI
VIA CAV. P. LONGO N. 33 87028 PRAIA A MARE CS

difeso da:
RUSSO GIUSEPPE
VIA CAV. P. LONGO N. 33 87028 PRAIA A MARE CS



SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3503/2015

UDIENZA DEL

20/11/2018 ore 09:00

N° 6863/2019

PRONUNCIATA IL:
20/11/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
04/12/2018
Il Segretario

Antonio Russo

3503/2015

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

ha impugnato il diniego del rimborso di cui in epigrafe e ha chiesto di dichiarare nullo l'atto impugnato ed intimare all'ufficio l'immediato rimborso del credito IVA per l'anno di imposta 2009, pari ad € 11.512,00, oltre interessi, con vittoria di spese.

A fondamento del ricorso sosteneva l'esistenza del credito Iva ai sensi dell'art.30, co 2, dpr 633/1972, il quale prevede che il credito Iva può, indifferentemente, essere computato in detrazione o essere richiesto a rimborso, e che in caso di cessazione dell'attività il contribuente ha tempo dieci anni per richiedere il rimborso; di avere cessato l'attività il 31/12/2009, il che rende dovuto il rimborso richiesto con istanza del 11/12/2012; che pertanto l'atto di diniego del rimborso Iva deve ritenersi nullo, in quanto fondato sulla erronea motivazione secondo cui in mancanza di disposizioni specifiche la richiesta di rimborso soggiace ai termini di decadenza biennale di cui all'art.21 d.lgs 546/92.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il credito vantato non essendo stato dichiarato nell'anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito di imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato.

La commissione all'udienza della 20/11/2018 ha trattenuto la causa in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi che l'amministrazione, in sede di controdeduzioni, ha giustificato il mancato riconoscimento del rimborso con argomentazioni non esplicitate nel provvedimento di diniego impugnato, delle quali la commissione deve tenere conto, poichè la motivazione di rigetto di una istanza di rimborso non è esaustiva, rispetto ad argomentazioni giuridiche ulteriori prospettabili in sede processuale, purchè desumibili dagli stessi fatti (materiali) oggetto della controversia. In tale ipotesi, infatti, non si determina una mutatio ma al più una emendatio libelli.

Tanto perchè in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale - come nei giudizi di



impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o - dove in concreto ne ricorrono i presupposti - l'applicazione del principio di non contestazione. (Cass. civ. Sez. V Sent., 29/12/2011, n. 29613 (rv. 621057).

Sicchè, per il fatto che riveste una posizione processuale diversa da quella che essa assume nella controversia vertente sulla impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d'irrogazione di una sanzione, dove la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, all'amministrazione finanziaria resistente è consentito prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, purché nell'ambito oggettivo della controversia (Cass. civ. Sez. V, 01/12/2004).

Ciò premesso, in ordine all'eccezione di decadenza, benchè non riproposta in sede giudiziale, deve rilevarsi la infondatezza, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte nella materia in discussione.

E' stato affermato, infatti, che in tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, sicchè, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c. (da ultimo Cass. civ. Sez. V, Ord. 31-10-2018, n. 27828 e cass. VI - 5, Ord., 23-10-2018, n. 26747; vedi pure cass. n. 19115/2016, n. 4559/2017).

In base alle svolte argomentazioni, l'eccezione va rigettata, poiché, come documentato dalla stessa Agenzia, il contribuente ha compilato il quadro RX4, riportando la somma richiesta in rimborso.

Anche con riferimento al rilievo dell'ufficio circa l'omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente, deve rilevarsi l'infondatezza, sulla base delle ragioni esposte dalle SSUU con la sentenza n. 17757/16, secondo cui: "la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di *dichiarazione* annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (cfr anche cass. 20-07-2018, n. 19404).

All'esito della completa ricostruzione del dato normativo interno e di quello Eurounitario, le SSUU hanno risolto il pregresso contrasto interpretativo in ragione di un criterio sostanzialistico, in forza del quale la mancata presentazione della dichiarazione annuale di competenza non preclude, di per sé, al contribuente di far valere il credito Iva maturato nell'annualità relativa, a condizione che l'eccedenza di imposta dalla quale tale credito scaturisce trovi riscontro effettivo nel concorso di tutti i suoi presupposti soggettivi ed oggettivi.

Il fulcro del problema verte dunque, non sulla omessa dichiarazione annuale, bensì sulla prova del credito.

Questo dirimente dato di fatto non risulta tuttavia essere mai stato contestato nel caso di specie, in cui l'amministrazione finanziaria - che non ha fornito alcuna indicazione di segno contrario - si è sempre limitata ad opporsi al riconoscimento del credito sul



presupposto, non già della sua mancata maturazione sostanziale, bensì della ormai intervenuta formale decadenza del contribuente, il che è reso esplicito nelle contraddeduzioni nella parte in cui l'agenzia assume che a nulla rileva il fatto che il credito sia effettivamente maturato nonché dal tenore delle norme di cui si assume la violazione. In considerazione di ciò, stante l'assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione e realizzata pertanto la situazione di non controversa esistenza dell'eccedenza d'imposta evidenziata nella menzionata sentenza delle SSUU, quale fonte sostanziale di legittimità della posizione del contribuente a credito, il ricorso deve trovare accoglimento. Posto che la questione in diritto, ampiamente dibattuta con opposti esiti interpretativi, ha trovato definitiva soluzione giurisprudenziale soltanto in corso di causa, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'ufficio di rimborsare al ricorrente il credito IVA maturato nell'anno di imposta 2009, oltre interessi ex art.38 bis dpr 633/1972;

dichiara le spese integralmente compensate.

Cosenza, 20/11/2018



Il Presidente